

## **FOCUS 26.03.2020**

### **BONUS BABY SITTING, EMERGENZA COVID-19**

L'art. 23 del D.L. 18 (c.d. Cura Italia) ha previsto per l'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado misure di sostegno alle famiglie per l'**assistenza** e la **sorveglianza** dei **figli di età non superiore ai 12 anni**. In alternativa rispetto allo specifico congedo parentale, è prevista la possibilità di fruizione di un **bonus per i servizi di baby-sitting**, nel limite massimo complessivo di 600 euro da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo su indicato.

#### **SOGGETTI BENEFICIARI**

La misura trova applicazione in favore delle seguenti tipologie di lavoratori:

- **dipendenti del settore pubblico e privato;**
- **iscritti alla Gestione Separata;**
- **autonomi iscritti all'Inps.**

Il bonus può altresì essere riconosciuto ai **lavoratori autonomi iscritti a casse non gestite dall'INPS** (quali, ad esempio, le casse professionali), subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive casse previdenziali, del numero dei beneficiari. Ad ogni modo, i soggetti interessati potranno utilizzare il modello di domanda predisposto dall'INPS, per effettuare la richiesta della prestazione, prenotando il relativo budget.

Per quanto concerne il bonus per i servizi di baby-sitting **per i lavoratori pubblici** la platea dei soggetti potenziali beneficiari della misura comprende i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle seguenti categorie:

- medici;
- infermieri;
- tecnici di laboratorio biomedico;
- tecnici di radiologia medica;
- operatori sociosanitari.

La disposizione di cui al presente comma si applica anche al personale del comparto:

- sicurezza

- difesa
- soccorso pubblico

impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

### **IMPORTO DEL BONUS**

Il bonus spetta nel limite massimo complessivo di **600 euro** da utilizzare per le prestazioni effettuate nel periodo. L'importo sale a **1.000 euro** per il personale sanitario, per le **forze dell'ordine** e per il **personale impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19**. Il bonus è dunque potenziato **per medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori socio-sanitari**.

In ipotesi di genitori che non fanno parte dello stesso nucleo familiare il beneficio è richiesto ed erogato in favore del soggetto che convive con il minore.

### **LIMITE DEI 12 ANNI**

Il limite dei 12 anni d'età si calcola al 5 marzo 2020, il giorno in cui sono state chiuse le scuole. Quindi il bonus può essere riconosciuto se al 5 marzo il bambino non aveva ancora compiuto i 12 anni. Il limite d'età fissato in 12 anni **non si applica in riferimento ai figli con disabilità** in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

### **MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA**

La richiesta del bonus dovrà essere presentata scegliendo tra 3 diverse modalità:

- applicazione web disponibile sul sito istituzionale dell'Inps, seguendo il percorso «prestazioni e servizi», «Tutti i servizi», «Domande per prestazioni a sostegno del reddito», «Bonus servizi di baby sitting»;
- chiamando il numero verde 803164 o lo 06/164164;
- attraverso i patronati (servizio gratuito).

### **COME SI UTILIZZA IL BONUS**

Per poter utilizzare il bonus è **necessario avere il libretto famiglia**: uno dei due genitori si deve registrare sulla piattaforma delle prestazioni occasionali dell'Inps.

Il bonus da 600 euro si traduce in voucher virtuali da 10 euro di valore l'ora (o suoi multipli), per cui l'importo richiesto a titolo di bonus deve essere necessariamente pari a 10 euro o multipli di 10. La baby sitter per riscuotere il proprio compenso - sempre attraverso la procedura telematica - dovrà indicare l'intenzione di usufruire del bonus "Covid-19". Il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto

Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l'utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l'utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore già assunto con mansioni di lavoro domestico e per l'assistenza e sorveglianza dei minori.

Vi invitiamo a prendere contatto per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.